

ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA

SCHEMA DI CONTRATTO

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento della
«Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per 3
anni, di n. 4 colonne artroscopiche e del relativo materiale
di consumo»**

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

per l'affidamento della *«Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per tre anni, di n. 4 colonne artroscopiche e del relativo materiale di consumo»*

C.I.G. n. 6730184388

tra

L'ASL VITERBO – AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO (Partita IVA n. 01455570562), con sede in Viterbo, in via Enrico Fermi, n. 15, C.A.P. 01100, nella persona del Dott.ssa Daniela Donetti, nata a Parma il 16 gennaio 1969, in qualità di Direttore Generale dell'ASL, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda;

(indicato anche nel prosieguo come la **«Stazione Appaltante»** o l'**«Azienda»** o l'**«ASL»**)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...]

(indicato anche nel prosieguo come l'**«Affidatario»**, **«Aggiudicatario»** o **«Appaltatore»**)

(di seguito collettivamente indicati come le **«Parti»**)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14°, del D.Lgs. 50/16.

Premesso che

- a)** a mezzo di Delibera di indizione n. 923 del 19/7/2016, adottata dal Direttore Generale, l'Azienda ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento della *«Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per tre anni, di n. 4 colonne artroscopiche e del relativo materiale di consumo per le UUOO Ortopedia dei PPOO Viterbo, Ronciglione, Tarquinia e Civita Castellana della ASL Viterbo, per un importo massimo complessivo di € 409.890,00, IVA esclusa»* (da qui in poi, l'**«Appalto»** o la **«Fornitura»**), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Delibera in questione;
- b)** il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data [...], pubblicato sulla G.U.C.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet <http://www.asl.vt.it> in data [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], nonché sui due ulteriori quotidiani [...] e [...], rispettivamente in data [...] e [...], secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06, in quanto richiamato dall'art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16;
- c)** gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Azienda <http://www.asl.vt.it>;
- d)** a mezzo di Delibera n. [...] del [...], adottata dal Direttore Generale, l'Azienda ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell'appalto, in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...];

- e) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. 50/16, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f) l'Azienda ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVC*pass*, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g) a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [...] da [...], *sub* n. [...] per l'importo di Euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Azienda la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € [...]
- i) ai sensi dell'art. 31, comma 4°, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l'Azienda ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];
- j) è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9°, del D.Lgs. 50/16;
- k) ai sensi del Decreto del Commissario *ad Acta* della Regione Lazio n. U00427 del 4 ottobre 2013, recante «*Sistema di controllo dell'esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*», l'Azienda si conforma alle Linee Guida regionali indirizzate alle aziende sanitarie relative al sistema di controllo dell'esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi;
- l) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione della Fornitura oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- «**Affidatario**», «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**»: il soggetto cui, a seguito dell'aggiudicazione, viene affidato il Contratto in relazione alle forniture in oggetto, all'esito dell'avvenuta selezione ad evidenza pubblica;
- «**Appalto**» o «**Fornitura**»: complessivamente intesa, la prestazione della «*Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per tre anni, di n. 4 colonne artroscopiche e del relativo materiale di consumo per le UUOO Ortopedia dei PPOO Viterbo, Ronciglione, Tarquinia e Civita Castellana della ASL Viterbo, per un importo massimo complessivo di € 409.890,00, IVA esclusa*», oggetto di procedura;
- «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 50/16, e pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06, come previsto dall'art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16;
- «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono



precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;

- **«Codice»:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante *«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;*
- **«Collaudo Iniziale»:** il collaudo che l'Azienda espletterà, per ciascuna delle n. 4 colonne artroscopiche che saranno consegnate dall'Appaltatore, ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio delle stesse;
- **«Colonne Artroscopiche»** o **«Apparecchiature»** o **«Sistemi»:** i quattro sistemi per procedure artroscopiche, oggetto di fornitura con il presente Contratto, comprensivi di periferiche, accessori, parti di ricambio, nonché di ogni altro componente che dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle attrezzature stesse;
- **«Contratto»:** il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- **«U.O.C. E-Procurement»:** l'Unità Operativa Complessa E-Procurement dell'ASL Viterbo, quale struttura funzionale della Stazione Appaltante che gestisce le procedure di affidamento di contratti pubblici;
- **«Direttore dell'Esecuzione»:** l'esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- **«Disciplinare di Gara»:** il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- **«Documento di Gara»:** qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante faccia riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- **«Fermo Macchina»:** intervallo di fermo pari a 12 ore lavorative a partire dall'effettuazione dell'intervento tecnico senza risoluzione del guasto o del malfunzionamento;
- **«Filiera delle imprese»:** i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2°, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- **«Listino Prezzi Aggiuntivo»:** listini ufficiali dell'Appaltatore, scontati dallo stesso in sede di Offerta, relativi a materiali di consumo (diversi e in nessun modo riconducibili al Materiale di Consumo di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del presente Contratto), che, in considerazione di esigenze aziendali impreviste e straordinarie, potrebbero risultare necessari o comunque utili per il funzionamento delle Apparecchiature. Tali beni dovranno essere forniti dall'Appaltatore dietro specifica richiesta scritta dell'Azienda;



- **«Materiale di Consumo»:** il materiale di consumo/consumabile, di tipo impiantabile e non impiantabile, oggetto di fornitura con il presente Contratto, necessario per il corretto e regolare funzionamento delle Colonne Artroscopiche;
- **«Manutenzione Correttiva»:** interventi di manutenzione finalizzati alla riparazione guasti o malfunzionamenti sulle Apparecchiature da qualsiasi causa determinati (*i.e.*, difetti di fabbrica, cattivo utilizzo, imperfezione nell'installazione/montaggio, ecc...);
- **«Manutenzione Programmata»:** attività di manutenzione, da svolgersi con periodicità non inferiore a 2/anno, o in numero maggiore secondo le indicazioni del costruttore, comprendenti interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica);
- **«Offerente», «Concorrente» o «Operatore»:** l'impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- **«Offerta»:** complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi **«Offerta Tecnica»**) ed economico (da qui in poi **«Offerta Economica»**), che l'Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- **«Ordine di Acquisto»:** la comunicazione, predisposta e trasmessa dalla Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente, con la quale si ordina all'Appaltatore di consegnare all'Azienda Materiale di Consumo, specificandone la tipologia e i volumi richiesti;
- **«Posta Elettronica Certificata (PEC)»:** il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **«Responsabile dell'Appaltatore»:** l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Azienda, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- **«Responsabile Unico del Procedimento» o «R.U.P.»:** l'esponente dell'Azienda cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- **«Servizi Accessori»:** servizi di manutenzione *full risk* e assistenza tecnica sulle Colonne Artroscopiche, comprensivi anche della fornitura di apparecchiature sostitutive;
- **«Stazione Appaltante» o «Azienda» o «ASL»:** l'ASL Viterbo - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all'operatore economico individuato mediante la presente procedura.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

Allegato "A": Capitolato;

Allegato "B": Disciplinare di Gara e relativi allegati;

Allegato "C": Offerta Tecnica dell'Appaltatore;

Allegato “D”: Offerta Economica dell’Appaltatore;

Allegato “E”: Documento di valutazione dei rischi da interferenza.

2. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento della «*Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per tre anni, di n. 4 colonne artroscopiche e del relativo materiale di consumo per le UUOO Ortopedia dei PPOO Viterbo, Ronciglione, Tarquinia e Civita Castellana della ASL Viterbo, per un importo massimo complessivo di € 409.890,00, IVA esclusa*».
2. In particolare, il presente Appalto ha ad oggetto:
 - a) la fornitura “chiavi in mano”, in regime di *full service*, di n. 4 Colonne Artroscopiche, comprensiva dell’installazione, degli allacciamenti, di ogni accessorio e di quant’altro dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle Apparecchiature fornite;
 - b) l'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione *full risk* e assistenza tecnica sulle Colonne Artroscopiche, comprensivi anche della fornitura di apparecchiature sostitutive;
 - c) la fornitura di Materiale di Consumo, di tipo impiantabile e non impiantabile, necessario per il corretto e regolare funzionamento delle Colonne Artroscopiche.
3. Le Forniture oggetto di affidamento dovranno essere eseguite presso le UUOO Ortopedia dei PPOO di Viterbo, Ronciglione, Tarquinia e Civita Castellana dell’ASL Viterbo.
4. Con il presente Contratto, l’Appaltatore si impegna inoltre ad acquistare le Colonne Artroscopiche di proprietà dell’Azienda e attualmente utilizzate dalle UUOO Ortopedia della medesima, dietro corresponsione dei prezzi indicati nell’Offerta presentata in gara, nel caso in cui l’Azienda, a proprio insindacabile giudizio, comunichi la propria accettazione, in tutto o in parte, rispetto alle condizioni economiche offerte.
5. Con il presente Contratto, l’Appaltatore si impegna inoltre a fornire all’Azienda beni contenuti nei Listini Prezzi Aggiuntivi, relativi a materiali di consumo (diversi e in nessun modo riconducibili al Materiale di Consumo di cui all’art. 3, comma 2, lett. c) del presente Contratto), che, in considerazione di esigenze aziendali impreviste e straordinarie, potrebbero risultare necessari o comunque utili per il funzionamento delle Apparecchiature. I beni di cui al presente comma sono soggetti alle medesime condizioni previste dal presente Contratto e dal Capitolato per i Materiali di Consumo, ivi comprese le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8 del Capitolato e all’art. 14, comma 1°, lett. j) e k) del presente Contratto.
6. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali della Fornitura sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato allegati *sub “A”* e *“B”* al presente Contratto.
7. L’Appalto avrà una durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data del Collaudo Iniziale della prima Colonna Artroscopica riportante esito positivo, e dovrà comunque intendersi esaurito al momento del raggiungimento del valore massimo di aggiudicazione.
8. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
9. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

10. L'Appaltatore che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare la Fornitura nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l'Azienda.
11. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
12. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura)

1. Le Colonne Artroscopiche dovranno essere consegnate e installate presso le UUOO Ortopedia dei PPOO di:
 - Viterbo – Strada Sammartinese km. 3 – 01100 Viterbo (VT);
 - Ronciglione – Via dell'Ospedale di Sant'Anna 17 – 01037 Ronciglione (VT);
 - Tarquinia – Viale Igea 1 – 01016 Tarquinia (VT);
 - Civita Castellana – Via Ferretti 169 – 01033 Civita Castellana (VT).
2. La consegna dei Materiali di Consumo, di tipo impiantabile e non impiantabile, dovrà essere eseguita presso la Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente, con le forme e le modalità indicate nel Capitolato.
3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Azienda e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. L'Appaltatore si impegna a garantire, per l'intera durata del Contratto, il pieno ed esclusivo possesso di ogni attrezzatura fornita in esecuzione del presente Contratto.
6. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della Fornitura oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste. Le spese derivanti dal consumo di energia elettrica necessario al funzionamento delle Apparecchiature di cui al presente Contratto sono a carico del Committente.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
8. Il personale dell'Appaltatore accederà alle strutture della Stazione Appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
9. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione della Fornitura, da svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.

10. L'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
11. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Azienda un numero di telefono [...], un numero di fax [...] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
12. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
13. Sarà facoltà dell'Azienda procedere in qualunque momento alla verifica della qualità delle prestazioni, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
14. L'Appaltatore prende atto e accetta che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.
15. Al termine del Contratto, le Apparecchiature oggetto di Fornitura con il presente Appalto saranno ritirate dal Fornitore a proprie spese e nello stato in cui si trovano, senza che il Fornitore medesimo possa pretendere alcunché.
16. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato allegato *sub "A"* al presente Contratto.

Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1°, il R.U.P. si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il Dott. [...].
4. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento
5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

6. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà garantire la Fornitura secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.
2. L'Appaltatore dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
3. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione dell'Appalto.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699.

Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo per la Fornitura è complessivamente pari ad €[...] (**Euro/[...]**), **IVA esclusa**, come risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore, allegata al presente Contratto.
2. La fornitura dei Sistemi per artroscopia e l'erogazione dei servizi di assistenza tecnica, previsti, rispettivamente, alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 2° del presente Contratto, si intenderanno prestati a titolo gratuito, senza che il Fornitore possa pretendere alcunché, neanche a titolo di indennizzo o ristoro. Restano pertanto a carico del Fornitore, tra gli altri, i costi per la mano d'opera, le spese di viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di consegna dei beni.
Le prestazioni di cui dell'art. 3, comma 2°, lett. c) del presente Contratto saranno remunerate a misura, sulla base dei fabbisogni che saranno effettivamente manifestati dall'Azienda nel corso dell'esecuzione del Contratto e che saranno riportati negli Ordini di Acquisto emessi con le modalità indicate nel presente Contratto e nel Capitolato, valorizzati secondo le condizioni economiche offerte dall'Aggiudicatario.
3. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 55,00 (Euro cinquantacinque/00)**
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Azienda per effetto dell'esecuzione del Contratto.
6. Il pagamento avverrà dietro emissione di apposita fattura.
7. Le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell'ultimo giorno del mese cui si riferiscono, per il pagamento degli articoli consegnati nel periodo di riferimento e **che siano stati richiesti dall'Azienda in appositi Ordini di Acquisto**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato.
8. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
9. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà contenere:



- a) *(solo per i Materiali di Consumo di tipo impiantabile)* dati identificativi della richiesta scritta del Reparto utilizzatore o della Farmacia;
 - b) il riferimento al numero dell'Ordine di Acquisto dell'Azienda;
 - c) il numero del documento di trasporto rilasciato dal Fornitore in occasione della consegna;
 - d) il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.
10. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica, tramite SDI, alla AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO, usando il codice univoco: UF9IAK.
11. Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal regolamento di “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118*”, approvato con DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, il quale si intende integralmente recepito pur se non materialmente allegato al presente Contratto. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato regolamento; i termini previsti dallo stesso saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della Fornitura siano state rispettate.
12. Il pagamento della fattura è subordinato:
- alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9°, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Azienda;
 - alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
13. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ASL, di interrompere le prestazioni previste dal presente Contratto, dal Capitolato, nonché dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L’Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.
14. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Azienda provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
15. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
16. In riferimento ai commi 11° e 12° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Azienda eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
17. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13°, del Codice. L’Azienda potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
18. L’Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
19. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture

avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Azienda al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

20. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell'Operatore Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli Operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

21. I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa. Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Viterbo cui sarà notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato.

Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo)

1. I prezzi rimarranno invariati per i primi dodici mesi di Contratto.
2. A partire dal secondo anno, in applicazione dell'art. 106, comma 1°, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all'art. 7 che precede, nella misura pari alla variazione dell'indice generale ISTAT intervenuta per l'anno precedente.
3. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell'Appaltatore, all'esito di un'istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto.
4. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all'Azienda, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
5. L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, di qualunque natura, a persone e/o cose, subiti dall'Azienda e/o da terzi, che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse da parte dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
4. L'Appaltatore dovrà tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da

quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

5. Per l'intera durata del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire l'operatività di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario, a beneficio dell'Azienda e di terzi, per tutti i danni, nessuno escluso, che potrebbero essere cagionati dall'espletamento delle prestazioni di cui al presente Contratto. In particolare, tale polizza dovrà tenere indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno che potrebbe essere loro arrecato dall'espletamento delle prestazioni di cui al presente Contratto. In proposito, il Concessionario dichiara di aver stipulato polizza n. [...] del [...], con la compagnia [...], con decorrenza fino al [...], per un massimale pari a [...].
6. Ove l'Appalto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.
7. Ove le prestazioni debbano essere eseguite presso i locali della Stazione Appaltante, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
8. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Azienda dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Azienda medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
9. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Azienda una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice come indicato nella lettera g) delle premesse del presente Contratto dell'importo di Euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
10. L'Azienda, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo ai presupposti di cui all'art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Azienda, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Azienda stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell'art. 103 del Codice.
12. Ai sensi dell'art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.
13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 8-bis (Brevetti industriali e diritti d'autore)

1. L'Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui

privativa. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l'Azienda da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.

3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l'Appaltatore sarà tenuto, comunque, a garantire che l'Appalto non venga interrotto o sospeso.

Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., trasmette all'Appaltatore l'ordine di consegna delle Colonne Artroscopiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato.
2. In fase di consegna e installazione delle Colonne Artroscopiche, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Appaltatore svolgerà le prestazioni oggetto di Contratto;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall'Azienda all'Appaltatore per l'erogazione delle prestazioni;
 - c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Successivamente alla consegna e all'installazione, il Direttore dell'Esecuzione comunicherà all'Appaltatore la data del Collaudo Iniziale, che sarà espletato con le forme e le modalità previste nel Capitolato.
4. Il verbale di consegna e installazione e il verbale di Collaudo Iniziale verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.

Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione dell'Appalto a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dell'Appalto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Azienda si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine

contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 2°.

6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Appalto eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'Autorità Nazionale AntiCorruzione.
10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.

Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P.
2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare:
 - il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
 - a seguito della modifica del Contratto, l'Azienda pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
4. Nei casi di cui all'art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, l'Azienda comunicherà all'Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
6. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle Forniture ancora da eseguire.

Art. 13 (Tempi e modi di verifica di conformità delle prestazioni acquisite)

1. Il presente Contratto è soggetto a verifiche di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative venga realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

2. Le verifiche di conformità sono svolte dal Direttore dell'Esecuzione congiuntamente al R.U.P., dando avviso all'Appaltatore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
3. La Stazione Appaltante nomina, ai sensi dell'art. 102, comma 6°, del Codice e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 102, comma 7°, del Codice, una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
4. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati, ai fini di cui al comma precedente, soggetti esterni con le procedure di cui all'art. 31, comma 8°, del Codice.
5. Il R.U.P. o il Direttore dell'Esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
 - a) copia degli atti di gara;
 - b) copia del Contratto;
 - c) documenti contabili;
 - d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
 - e) certificati delle eventuali prove effettuate;
 - f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
6. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
7. La verifica di conformità è effettuata:
 - in corso d'opera, con cadenza semestrale;
 - ove necessario, in sede di conclusione delle prestazioni oggetto di Appalto, quale verifica di conformità definitiva.
8. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
9. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
10. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
11. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.

Art. 14 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:
 - a) **0,1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna/installazione della Colonna Artroscopica, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato;



- b) **0,1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo dell'Appaltatore nella seduta di Collaudo Iniziale, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato;
 - c) **300,00 euro**, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate difettose in fase di Collaudo Iniziale, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato;
 - d) **10.000,00 euro**, in misura fissa, in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell'anno solare di riferimento, dell'obbligo di Manutenzione Programmata prevista dall'art. 2, lett. b.1) del Capitolato;
 - e) **300,00 euro** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva prevista dall'art. 2, lett. b.2) del Capitolato;
 - f) **300,00 euro** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse), nei casi previsti dall'art. 2, lett. b.3) del Capitolato;
 - g) **300,00 euro** per ogni giorno di Fermo Macchina;
 - h) **10.000 euro**, in misura fissa, nel caso in cui in un anno solare si verificano complessivamente più di 7 (sette) giorni solari di Fermo Macchina, sommando i guasti e/o malfunzionamenti delle n. 4 Colonne Artroscopiche oggetto di Fornitura;
 - i) **0,2 per mille** dell'importo dei Materiali di Consumo consegnati in ritardo, e comunque non meno di **250,00 euro**, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna dei Materiali di Consumo che siano stati oggetto di richiesta scritta (per i Materiali di Consumo di tipo impiantabile) o dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto (per i Materiali di Consumo di tipo non impiantabile), ai sensi dell'art. 5 del Capitolato;
 - j) **0,2 per mille** dell'importo dei Materiali di Consumo difettosi e sostituiti in ritardo, e comunque non meno di **250,00 euro**, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione dei Materiali di Consumo che siano risultati difettosi, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
 3. L'Azienda avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, lett. m), alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
 4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
 6. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
 7. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
 8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°, del Codice.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - all'atto dell'Offerta il Concorrente deve aver indicato le forniture e le parti di forniture che intende subappaltare;
 - il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Azienda almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
 - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17°, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
7. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
8. Trascorso tale termine senza che l'Azienda abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
10. Ai sensi dell'art. 31, comma 6°, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Azienda acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
11. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
12. L'affidamento di prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
13. L'Affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
14. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7°, del Codice.
15. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
16. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto.
17. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 (Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.
2. L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1°, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1°, del D.Lgs. 50/2016.
3. Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1°, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 5°.
5. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.
6. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8°, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Azienda - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L'Appaltatore prende atto che l'Azienda si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Azienda eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il R.U.P. accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 18 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1°, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2°, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2°, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore

dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2° e 3°, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1°, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 19 (Clausole risolutive esposte)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore; c
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; m
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; p
 - d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore; v
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti; v

- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699;
- h) cessazione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- j) esito negativo del Collaudo Iniziale per più di 3 (tre) volte;
- k) mancato superamento del periodo di prova di cui all'art. 7 del Capitolato;
- l) ritardo nell'esecuzione del Contratto;
- m) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- n) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.
4. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il presente Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.
5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto)

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*") e del decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187 ("*Misure urgenti in materia di sicurezza*"), convertito con modificazioni della legge del 17 dicembre 2010, n. 217 e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Azienda che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Azienda che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 7 del presente Contratto;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
 - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
 - f) a comunicare all'Azienda ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
- b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 23 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Azienda a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Azienda, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Azienda sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Azienda tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17° del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell'art. 31, comma 4°, del D.L. 69/13, convertito in legge 90/13, l'Azienda verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l'Azienda acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Azienda da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Azienda ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
12. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Azienda per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Azienda, e a richiedere l'estromissione dell'Azienda stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Azienda per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1°, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.

Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. [...] In forza a questa Azienda in qualità di [...], e il Dott. [...] in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o *e-mail* ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. [...], Fax [...]

e-mail [...]

per l'Azienda

ASL Viterbo – Azienda Sanitaria Locale di Viterbo

Via Enrico Fermi, n. 15, 01100 - Viterbo

Alla c.a. del Dott. [...], Fax [...]

e-mail [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 26 (Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Azienda nelle percentuali di legge.

Art. 27 (Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Viterbo, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dell'Appalto, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – ASL Viterbo. Incaricato del trattamento è [...] in qualità di R.U.P.;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dell'Appalto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Azienda o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria Locale Viterbo e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto. L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Azienda, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è tenuto all'esatta e puntuale osservanza delle idonee misure di sicurezza ed all'applicazione delle misure minime di cui all'Allegato B dello stesso Decreto.
4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

5. La persona fisica preposta presso l'Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione.
7. L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

Art. 29 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Viterbo, _____

L'APPALTATORE

L'AZIENDA

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura); Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo), Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 8-bis (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto); Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 13 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 14 (Penali), Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 16 (Recesso), Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art.*



ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

19 (Clausole risolutive espresse), Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 23 (Lavoro e sicurezza), Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore), Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 26 (Spese), Art. 27 (Foro competente), Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 29 (Varie).

Viterbo, _____

L'APPALTATORE